

## **LINEE GUIDA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

relative al Progetto dal titolo  
“Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities underR a changiNg climate”

### **PREMESSE**

- a) I “Partner”, come di seguito definiti, hanno presentato congiuntamente una proposta progettuale, denominata “Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities underR a changiNg climate (RETURN)” a valere sulle risorse del D.D. n. 341 del 15 marzo 2022 del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), di seguito “Avviso”, per l'esecuzione di un programma di attività volto alla ricerca, lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie abilitanti in ambito rischi ambientali, naturali e antropici;
- b) in seguito a tale candidatura i Partner sono risultati beneficiari di un finanziamento pubblico, finalizzato all'attuazione e all'esecuzione del suddetto programma di attività, come descritto dettagliatamente nell'Allegato A al Decreto di concessione (D.D. n. 1552 dell'11 ottobre 2022), a valere sulle risorse del PNRR MUR – M4C2 – Investimento 1.3 - Creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” - D.D. n. 341 del 15 marzo 2022;
- c) i Partner condurranno le attività descritte nell'Allegato A al Decreto di concessione secondo le tempistiche ivi riportate;
- d) in conformità a quanto previsto dall'Avviso per la realizzazione del “Progetto”, come di seguito definito, nel settembre 2022 è stata istituita una fondazione di diritto privato senza scopi di lucro, denominata “Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities underR a changiNg climate (RETURN)” (di seguito la “Fondazione”);
- e) le presenti Linee Guida istituiscono i criteri e i principi fondamentali della gestione della proprietà intellettuale ed industriale generata nell'esecuzione del Progetto, complessivamente inteso, e si applicano a tutti i Partner, indipendentemente dal loro ruolo all'interno del Progetto;
- f) i principi e le regole definiti nelle presenti Linee Guida per la gestione della proprietà intellettuale ed industriale dovranno, altresì, guidare i rapporti e le attività che qualsiasi soggetto “Terzo”, definito come segue, sarà chiamato a svolgere a qualsiasi titolo in esecuzione del Progetto e dovranno essere parte integrante degli accordi che i suddetti soggetti Terzi dovranno sottoscrivere nell'ambito dei bandi a cascata (come definiti ai sensi dell'articolo 5 dell'Avviso);
- g) per quanto non disciplinato dalle presenti Linee Guida si rinvia all'Avviso ed al Progetto.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti Linee Guida.

#### **ARTICOLO 2 – SCOPO DELLE LINEE GUIDA**

Scopo delle presenti Linee Guida è quello di indirizzare i rapporti tra i Partner e tra i Partner e i soggetti Terzi coinvolti nell'ambito del Progetto sugli aspetti di titolarità, accesso, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale ed industriale realizzata nell'ambito del Progetto. In tal modo i Partner si impegnano a conformare ai principi delle presenti Linee Guida tutti gli accordi successivi, che avranno ad oggetto i suddetti aspetti e che potranno essere stipulati all'emergere di esigenze specifiche, a livello delle “Attività” di competenza di ogni singolo “Spoke” o anche a livello di “Work Package”, come di seguito definiti.

#### **ARTICOLO 3 – DEFINIZIONI**

I termini riportati in caratteri iniziali maiuscoli nelle presenti Linee Guida hanno il significato di seguito specificato o quello altrove definito:

**Progetto:** il Programma di Ricerca e Innovazione “Multi-Risk sciEnce for resilienT commUnities underR a changiNg climate (RETURN)”.

**Attività:** ciascuno dei sotto-progetti di competenza degli otto “Spoke Leader”, come di seguito definiti, in cui è stato strutturato il Progetto, a loro volta suddivisi in specifici Work Package (WP).

**Spoke Leader o Spoke:** soggetto pubblico o operatore economico privato coinvolto nella realizzazione del Progetto quale soggetto esecutore ai sensi dell’Avviso, responsabile di una o più Attività.

**Affiliato:** soggetto pubblico o operatore economico privato di cui lo Spoke Leader si avvale nella realizzazione delle proprie Attività.

**Hub:** la Fondazione quale soggetto responsabile dell’avvio, della gestione e del pieno raggiungimento degli obiettivi programmatici del Progetto ai sensi dell’Avviso.

**Partner:** ciascuno Spoke Leader e Affiliato.

**Partner Uscente:** un Partner che abbia deciso di terminare la propria partecipazione ad una o più Attività degli Spoke, dandone avviso formale a tutti gli altri Partner impegnati nelle Attività dello Spoke.

**Controllante:** qualsiasi persona giuridica che controlla direttamente o indirettamente un Partner a condizione che, ai fini della presente definizione, tale persona giuridica: (a) detenga, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto del Partner, (b) detenga, direttamente o indirettamente, più del 50% del capitale sociale del Partner, (c) abbia diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo di amministrazione del Partner, (d) abbia il diritto di esercitare la maggioranza dei diritti di voto.

**Controllata:** qualsiasi persona giuridica controllata o sotto il controllo di un Partner a condizione che, ai fini della presente definizione, il Partner: (a) detenga, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto della Controllata, (b) detenga, direttamente o indirettamente, più del 50% del capitale sociale della Controllata, (c) abbia diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di altro organo di amministrazione della Controllata, (d) abbia il diritto di esercitare la maggioranza dei diritti di voto.

**Terza Parte o Terzo:** qualsiasi persona fisica o giuridica che non sia un Partner e qualsiasi soggetto che non sia rappresentante, dipendente, collaboratore o consulente di un Partner stesso. Devono comunque considerarsi Terze Parti, in relazione alle singole “Informazioni Riservate” di cui al successivo articolo 4, che vengano di volta in volta in rilievo, anche i soggetti sopra indicati nei casi in cui essi, per la natura del rapporto che li lega ai Partner, non abbiano ragione o necessità di conoscere una o più Informazioni Riservate.

**Impresa:** qualsiasi organizzazione che esercita un'attività economica, ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi.

**Organismi di Ricerca o OR:** le università, statali e non statali, gli istituti universitari a ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca di cui all’art. 1, comma 1, dalla lettera a) alla lettera p) del D.lgs. 218/2016

e/o altri enti pubblici o enti privati in controllo pubblico che abbiano il compito di svolgere attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in ambito tecnico-scientifico.

**Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI):** opere dell'ingegno e altri materiali protetti ai sensi della legge n. 633/1941 e ss.mm.ii., disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, informazioni riservate, varietà vegetali e ogni altro bene immateriale protetto ai sensi del D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii., nonché ogni ulteriore bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.

**Background:** qualsiasi dato, conoscenza, know-how, tecnologia, materiale o informazione, qualunque sia la sua forma o natura, proteggibile o meno, nonché ogni diritto connesso ivi inclusi i relativi DPI, che sia detenuto o sviluppato da un Partner, preesistente all'avvio dell'Attività dello Spoke e la cui condivisione tra Spoke Leader e Affiliati sia necessaria ai fini della realizzazione del Progetto. Tale Background viene identificato e accettato come tale dai Partner in un documento specifico da perfezionare prima dell'avvio delle Attività dello Spoke in relazione alle quali esso sarà condiviso. Lo Spoke Leader è responsabile della produzione di tale documento ad opera di Spoke e Affiliati, nonché della sua corretta circolazione tra Spoke e Affiliati.

**Risultati:** qualsiasi dato, conoscenza, know-how, tecnologia, materiale o informazione, qualunque sia la sua forma o natura, proteggibile o meno, nonché ogni diritto ad esso connesso ivi inclusi i relativi DPI, che venga conseguito in esecuzione del Progetto e delle Attività degli Spoke.

**Software:** un insieme di istruzioni in grado, se incorporate in un supporto leggibile da una macchina, di far sì che una macchina dotata di capacità di elaborazione delle informazioni indichi, esegua o raggiunga una particolare funzione, compito o risultato.

**Diritti di Accesso:** il diritto di un Partner di utilizzare il Background e i Risultati di un altro Partner alle condizioni stabilite nelle presenti Linee Guida.

**Diritti di Accesso Necessari per l'Attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke:** i Diritti di Accesso sono necessari per l'attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke qualora, senza la loro concessione, l'esecuzione dei compiti assegnati al Partner richiedente nell'ambito del Progetto e delle Attività degli Spoke sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile, tardiva ovvero richiederebbe risorse finanziarie o umane aggiuntive significative.

**Diritti di Accesso Necessari per lo Sfruttamento dei Propri Risultati:** i Diritti di Accesso sono necessari per lo sfruttamento economico dei Risultati conseguiti da un Partner se, senza la loro concessione, tale sfruttamento dei Risultati conseguiti da un Partner richiedente sarebbe tecnicamente o giuridicamente impossibile.

**Condizioni Eque e Ragionevoli:** sono le condizioni appropriate da applicare per determinare l'eventuale corrispettivo economico (i) qualora i Diritti di Accesso Necessari per lo Sfruttamento dei Propri Risultati vengano concessi al Partner richiedente a titolo oneroso e (ii) in caso di "Valorizzazione dei Risultati" congiunti, in accordo con quanto stabilito agli articoli 8 e 13 che seguono. Tali condizioni tengono conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il potenziale innovativo dei Risultati a cui si richiede di accedere, la durata dell'accesso, gli oneri di sviluppo, industrializzazione e/o commercializzazione necessari per lo sfruttamento economico o altre caratteristiche specifiche.

**Attività non Commerciali di Ricerca:** attività svolte da ciascun Partner, esclusivamente per scopi di avanzamento della conoscenza e sperimentazione, non necessariamente nell'ambito del Progetto e delle Attività degli Spoke e da realizzarsi in ogni caso nel rispetto degli obblighi di riservatezza e/o segretezza di cui al successivo articolo 4.

**Attività non Commerciali di Didattica:** attività di didattica e divulgazione di conoscenze orientate alla formazione di Terze Parti da realizzarsi solo dopo il deposito/registrazione/adozione di adeguati strumenti di tutela dei DPI e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e/o segretezza di cui al successivo articolo 4.

**Spin-off della Ricerca:** società di capitali riconosciuta quale spin-off istituzionale da un OR, costituita su iniziativa dell'OR o su iniziativa del proprio personale, ed avente come scopo esclusivo o principale l'utilizzo economico e imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

**Valorizzazione dei Risultati:** l'uso diretto dei Risultati in ulteriori attività di ricerca, diverse da quelle di Progetto, ovvero nello sviluppo, creazione e commercializzazione di prodotti, processi, servizi o nella standardizzazione di attività, nonché l'uso indiretto degli stessi tramite contratti di trasferimento di tecnologie (senza pretesa di esautività, contratti di sviluppo o co-sviluppo, contratti di licenze d'uso, contratti di cessione, contratti di opzione).

#### ARTICOLO 4 – INFORMAZIONI RISERVATE

1. Tutte le informazioni, qualsiasi sia la forma o modalità di comunicazione, che vengono divulgate da un Partner (il "Divulgante") a qualsiasi altro Partner (il "Ricevente") in relazione al Progetto e per la sua attuazione ("Scopo") e che siano state esplicitamente contrassegnate come "Riservate" o come "Informazioni Riservate" al momento della divulgazione, o quando la divulgazione orale sia stata identificata come Riservata al momento dell'esposizione e come tale sia stata confermata dal Divulgante, in forma scritta, entro 15 giorni di calendario dalla data della divulgazione orale, sono da considerarsi Informazioni Riservate.
2. I Risultati e il Background, sono da intendersi come Informazioni Riservate, salvo diversa indicazione del Divulgante al momento della condivisione.
3. Fermo restando qualsiasi impegno di non divulgazione assunto dai Partner ai sensi della partecipazione al Progetto e/o alle Attività dei relativi Spoke, il Ricevente si impegna a:
  - non divulgare le Informazioni Riservate e a non renderle in alcun modo accessibili a Terzi senza il previo consenso scritto del Divulgante;
  - non utilizzare le Informazioni Riservate se non per lo Scopo per il quale sono state divulgate;
  - impiegare ogni mezzo idoneo e porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le Informazioni Riservate non siano accessibili a Terze Parti non autorizzate tramite il suddetto consenso scritto;
  - garantire che la distribuzione interna, alla propria organizzazione, delle Informazioni Riservate da parte di un Ricevente avvenga in base al principio del need to know;
  - non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione del Progetto e in conformità alle presenti Linee Guida, o salvo consenso espresso del Divulgante, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, registri, rapporti, note, disegni, schemi, schede, corrispondenza e ogni altro materiale contenente una o più Informazioni Riservate;

- restituire o distruggere immediatamente, dietro richiesta scritta del Divulgante, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, registro, rapporto, nota, disegno, schema, scheda, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più Informazioni Riservate, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione. Il Ricevente può conservare una copia delle Informazioni Riservate qualora ciò sia richiesto ai fini del rispetto di normative o leggi applicabili o procedure interne di compliance esistenti (anche come backup automatico o servizi cloud), purché le Informazioni Riservate continuino ad essere mantenute riservate in conformità con i termini e le condizioni del presente documento e vengano eliminate tali informazioni se ripristinate da un backup. La presente clausola non opera laddove le Informazioni Riservate siano necessarie per la prosecuzione del Progetto.

4. Il Ricevente è responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui sopra per conto dei propri rappresentanti, dipendenti, collaboratori, consulenti o dei Terzi autorizzati da esso coinvolti nel Progetto e garantisce, mediante un patto di riservatezza, che i suddetti soggetti ne rimangano obbligati, per quanto legalmente possibile, durante e dopo la conclusione del Progetto e/o dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il Ricevente.

5. Ciascun Ricevente informerà tempestivamente il Divulgante interessato mediante comunicazione scritta di qualsiasi divulgazione non autorizzata, appropriazione indebita o uso improprio di Informazioni Riservate dopo che sia venuto a conoscenza di tale divulgazione, appropriazione indebita o uso improprio non autorizzati.

6. Il presente articolo rimarrà in vigore tra i Partner anche dopo la conclusione delle Attività degli Spoke nell'ambito dei quali siano state condivise le Informazioni Riservate e per un termine pari a 5 anni o per un termine maggiore, se specificato al momento della divulgazione.

#### **ARTICOLO 5 – ECCEZIONI**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 non si applicano alla comunicazione o all'utilizzo di Informazioni Riservate, se e nella misura in cui:

- siano già di pubblico dominio o comunque già liberamente accessibili;
- siano diventate o diventino disponibili con mezzi diversi dalla violazione degli obblighi di riservatezza in capo al Ricevente;
- il Divulgante informi il Ricevente che non sono più da trattare sotto vincolo di riservatezza;
- un Partner possa dimostrare che aveva già in suo legittimo possesso le Informazioni Riservate, prima che gli venissero comunicate dal Divulgante o anche di averle conseguite e/o sviluppate in maniera completamente autonoma e avulsa dalla divulgazione in esame;
- un Partner sia tenuto ad adempiere ad un obbligo di comunicazione/accesso in forza di provvedimenti normativi, regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità, nei limiti, nei termini, nelle forme e in relazione ai soli destinatari eventualmente specificati da tali obblighi;
- la diffusione o la comunicazione delle Informazioni Riservate sia prevista da disposizioni contenute nella documentazione contrattuale perfezionata in esecuzione del Progetto e/o delle Attività degli Spoke.

2. Se il Ricevente viene a conoscenza che sarà tenuto, o è probabile che sia obbligato, a divulgare Informazioni Riservate al fine di ottemperare alle leggi o ai regolamenti applicabili o a un ordine amministrativo o del tribunale, prima di tale divulgazione, nella misura in cui sia legittimamente in grado di farlo, dovrà informare il Divulgante e rispettare le ragionevoli istruzioni del Divulgante per proteggere la riservatezza delle informazioni.

## **ARTICOLO 6 – REGIME DI PROPRIETÀ**

1. Ciascun Partner resta titolare del proprio Background.
2. Ferma restando la titolarità esclusiva dei Risultati conseguiti autonomamente in capo al Partner che li ha generati e che quindi ne potrà disporre liberamente, i Risultati conseguiti congiuntamente in esecuzione del Progetto e delle Attività degli Spoke apparterranno in titolarità congiunta ai Partner che hanno contribuito a tale conseguimento (“Contitolari”), secondo una proporzione di quote commisurata all’apporto concreto di ciascun Contitolare al conseguimento del Risultato, in termini di contributo inventivo addotto. Nel caso in cui tale concreto apporto non sia obiettivamente misurabile, e in assenza di accordi diversi tra i Contitolari, le quote di contitolarità sui Risultati raggiunti saranno stabilite in misura paritaria.
3. I Partner si tengono vicendevolmente informati sul raggiungimento dei Risultati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e/o segretezza di cui all’articolo 4. Inoltre, i Partner che generano i Risultati consentono ad altri Partner l'accesso ad essi in conformità ed alle condizioni stabilite in materia di Diritti di Accesso nelle presenti Linee Guida.
4. In accordo con le migliori pratiche, gli standard internazionali e le linee guida della Commissione europea, i Partner promuoveranno la Valorizzazione dei Risultati e garantiranno la loro protezione assicurandone, ove possibile, l'open access nel più breve tempo possibile e con il minor numero di eventuali restrizioni, nel rispetto dei principi open science, fair data e di quanto stabilito nel Data Management Plan (come definito ai sensi dell’articolo 18 dell’Avviso).

## **ARTICOLO 7 – GESTIONE DEI RISULTATI CONGIUNTI**

1. I Contitolari di Risultati congiunti definiranno per iscritto nel più breve tempo possibile, attraverso uno specifico e separato accordo di gestione congiunta e in conformità alle presenti Linee Guida, la gestione di tali Risultati con particolare riferimento a:
  - modalità di gestione condivisa, disseminazione scientifica e pubblicazione;
  - strategie di protezione (compreso il deposito di domande di brevetto o di altri strumenti/forme di tutela) e ripartizione dei relativi oneri;
  - strategie di sviluppo e ripartizione dei relativi oneri;
  - modalità e strategie di Valorizzazione dei Risultati e ripartizione dei conseguenti proventi;
  - eventuale individuazione del Contitolare operativo avente competenza esclusiva in relazione alle attività di protezione e valorizzazione e che opererà in sinergia con l’Hub, in virtù del ruolo assunto da quest’ultimo ai sensi del successivo articolo 13.

In caso di impossibilità dei Partner a raggiungere il suddetto accordo, l’Hub assumerà un ruolo di mediatore sostenendo una linea di convergenza tra i Contitolari.

2. Al fine di mitigare i rischi di rivendicazioni avanzate da Terze Parti circa la titolarità dei Risultati, qualora uno o più Partner coinvolgano Terze Parti nel Progetto, i Partner si impegnano a porre in essere gli adempimenti formali e procedurali necessari a garantire che eventuali Terzi coinvolti nelle Attività aderiscano preventivamente al contenuto delle presenti Linee Guida.

## **ARTICOLO 8 – VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI CONGIUNTI**

1. In caso di Risultati congiunti tra Partner Impresa e Partner OR, nell’accordo di gestione congiunta di cui all’articolo precedente i Contitolari stabiliranno in via prioritaria la Valorizzazione diretta e in via esclusiva a beneficio dei Partner Impresa, Contitolari, che si candideranno per tale azione di Valorizzazione. Ciò a fronte del riconoscimento, a favore degli altri Contitolari, di una compensazione da determinarsi nel rispetto delle

Condizioni Eque e Ragionevoli e tenendo conto degli oneri di sviluppo in capo al Partner Impresa che avrà valorizzato i Risultati congiunti. Ai fini del presente comma la Valorizzazione diretta dei Risultati ad opera di un Partner Impresa, include la Valorizzazione di detti Risultati ad opera della sua Controllata e/o delle Controllate. Resta inteso che le condizioni di Valorizzazione ad opera di ciascun Partner Impresa, che si sia candidato a farlo, dovranno essere preventivamente approvate da tutti i Contitolari e, in caso di approvazione unanime, sottoscritte dai relativi legali rappresentanti.

2. Qualora i Contitolari che sono Partner Impresa rinuncino allo sfruttamento economico diretto dei Risultati congiunti o non riescano ad avviarlo entro 18 mesi dal raggiungimento dei Risultati, i Contitolari che sono Partner OR potranno procedere alla Valorizzazione dei suddetti Risultati, affidandone lo sfruttamento economico e in via esclusiva a Spin-off della Ricerca costituita a questo scopo, con o senza la partecipazione di più Contitolari e formalmente riconosciuta da almeno un Partner OR, a fronte del riconoscimento a favore dei Contitolari di una compensazione da determinarsi nel rispetto delle Condizioni Eque e Ragionevoli e tenendo conto degli oneri di sviluppo in capo alla Spin-off. In tal caso, inoltre, ciascun Contitolare che è Partner Impresa potrà altresì decidere di cooperare con detta Spin-off della Ricerca allo sfruttamento economico diretto dei Risultati. Resta inteso che il contratto di trasferimento di tecnologie con la Spin-off dovrà essere preventivamente approvato da tutti i Contitolari e, in caso di approvazione unanime, sottoscritto dai relativi legali rappresentanti.

3. Qualora i Contitolari che sono Partner OR decidano di non affidare lo sfruttamento economico dei Risultati congiunti a Spin-off della Ricerca, i Contitolari possono altresì pattuire, nell'accordo di gestione congiunta di cui all'articolo precedente, altre forme di valorizzazione e sfruttamento commerciale con i Terzi, o anche con gli altri Partner non Contitolari, nel rispetto delle proprie procedure di selezione del contraente. Ad esempio, senza pretesa di esautività, mediante la concessione di licenza d'uso a Terze Parti, anche avulse dal Progetto. I Contitolari individueranno fra di essi il soggetto incaricato di gestire le attività negoziali con la Terza Parte, dirette allo sfruttamento economico dei Risultati congiunti, in sinergia con il ruolo assunto dall'Hub, come chiarito al successivo articolo 13. Resta inteso che il contratto di trasferimento di tecnologie con la Terza Parte dovrà essere preventivamente approvato da tutti i Contitolari e, in caso di approvazione unanime, sottoscritto dai relativi legali rappresentanti. Il ritorno economico derivante da tale sfruttamento commerciale sarà ripartito fra i Contitolari in proporzione alle rispettive quote di contitolarità sui Risultati valorizzati ovvero, in alternativa, secondo quanto diversamente pattuito fra i Contitolari medesimi e fermo restando le previsioni del successivo articolo 13.

4. Qualora non fosse possibile concordare secondo buona fede e correttezza i compensi ai Contitolari di cui ai precedenti commi, la loro quantificazione sarà rimessa alla perizia tecnica a cura di un esperto da nominarsi da parte degli organi di governo dell'Hub appositamente convocati, se necessario, su proposta della maggioranza dei Contitolari.

5. Salvo diverso accordo, in caso di Valorizzazione dei Risultati congiunti, ogni onere finanziario e procedurale relativo alla protezione e gestione in contitolarità di detti Risultati sarà sostenuto in via esclusiva dal soggetto a cui sarà affidata direttamente la Valorizzazione economica dei Risultati congiunti, nell'interesse di tutti i Contitolari coinvolti.

6. Ciascuno dei Contitolari avrà il diritto di utilizzare a titolo gratuito i Risultati congiunti per Attività non Commerciali di Ricerca senza il previo consenso degli altri Contitolari. Tale utilizzo non deve tuttavia pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4.

7. L'utilizzo dei Risultati congiunti in Attività non Commerciali di Didattica, da parte di uno dei Contitolari, deve essere autorizzato per iscritto dagli altri Contitolari, i quali potranno negare tale autorizzazione solo per l'esigenza di non pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, incluso il mantenimento del segreto industriale e/o gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4. Il Contitolare utilizzatore dovrà richiedere l'autorizzazione 30 giorni di calendario prima dell'avvio della suddetta Attività; entro 20 giorni di calendario dal ricevimento di tale richiesta, i Contitolari devono (i) concedere per iscritto l'autorizzazione ovvero comunicare quali Informazioni Riservate di loro proprietà debbano essere eliminate poiché inaccessibili ai Terzi (in quanto confidenziali e/o per le quali è stato deciso di non depositare DPI allo scopo di mantenere segreto il Risultato); (ii) richiedere al Contitolare utilizzatore di ritardare la divulgazione di un massimo di 75 giorni lavorativi allo scopo di proteggere dati e/o informazioni ritenuti confidenziali e, in particolare, di preservare l'eventuale protezione delle Informazioni Riservate (attraverso gli strumenti e/o le forme di tutela più idonee a ciascun caso in esame).

Resta inteso che, in assenza di una delle comunicazioni sub (i) o (ii) entro il menzionato termine, la pubblicazione e la sua divulgazione si riterranno autorizzate.

#### **ARTICOLO 9 – DIRITTO DI PRELAZIONE SUI RISULTATI CONGIUNTI**

1. Ciascun Contitolare può cedere a Terzi o agli altri Partner non Contitolari la propria quota di Risultati congiunti, secondo quanto previsto nel seguito e fermo restando che non sono ammessi trasferimenti per frazioni di quota e a più cessionari.

2. Qualora un Contitolare intenda cedere ad una Terza Parte o ad un Partner non Contitolare la propria quota di titolarità in Risultati congiunti, deve darne comunicazione scritta agli altri Contitolari, che godranno di un diritto di prelazione alle stesse condizioni pattuite con il Terzo. Nella comunicazione (da trasmettere per conoscenza anche alla Fondazione) devono essere indicati il corrispettivo proposto (ovvero quello offerto dall'eventuale cessionario), nonché le altre condizioni alle quali la cessione dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Gli altri Contitolari - se interessati ad acquisire tale quota - devono esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 45 giorni di calendario dalla ricezione della suddetta comunicazione, offrendo condizioni equivalenti a quelle oggetto di comunicazione, pena la decadenza dal suddetto diritto.

3. In ogni caso il Contitolare cedente dovrà garantire che i diritti spettanti agli altri Contitolari ed ai Partner ai sensi delle presenti Linee Guida non siano in alcun modo pregiudicati da tale operazione di cessione.

4. Gli obblighi di cui al precedente comma si applicano solo fintantoché altri Partner hanno ancora, o possono ancora richiedere, Diritti di Accesso ai Risultati.

5. I Partner riconoscono che nell'ambito di una fusione o di un'acquisizione, ai sensi delle leggi comunitarie e nazionali applicabili in materia di fusioni e acquisizioni, può essere impossibile per un Partner dare il suddetto preavviso di almeno 45 giorni di calendario per la cessione.

#### **ARTICOLO 10 – BACKGROUND**

1. Per ciascuno degli otto sotto-progetti di competenza degli Spoke Leader, ciascun Partner coinvolto nell'Attività di uno Spoke identifica in un documento specifico il Background che intende rendere accessibile, nei limiti di quanto previsto dal successivo articolo 11 delle presenti Linee Guida, agli altri Partner coinvolti nella medesima Attività o nel singolo WP, nonché ogni diritto ad esso connesso, ivi inclusi i relativi DPI, preventivamente all'avvio delle suddette Attività. La gestione, l'aggiornamento e la condivisione di tale documento con i Partner coinvolti è a carico dello Spoke Leader.

2. I Partner possono prevedere nello stesso documento specifiche limitazioni all'accesso a uno qualsiasi dei Background individuati.

3. I Partner possono aggiungere Background ulteriori al documento suddetto durante lo svolgimento del Progetto, dandone comunicazione scritta agli altri Partner. Tuttavia, qualora un Partner desideri modificare o ritirare il proprio Background dal documento specifico sarà necessaria l'approvazione di tutti i Partner coinvolti nelle Attività dello Spoke o nel WP, secondo il livello al quale è stato redatto il documento identificativo del Background.

4. I Partner non sono obbligati a divulgare all'Hub il proprio Background.

#### **ARTICOLO 11 – DIRITTI DI ACCESSO**

1. L'eventuale concessione di Diritti di Accesso non comprende il diritto di concedere la sublicenza di tali Diritti, se non espressamente, diversamente indicato. Laddove un Partner intenda condividere Risultati e Background di un altro Partner con Terze Parti, per finalità strettamente connesse all'esecuzione del Progetto, i Diritti di Accesso a detti Risultati e Background non saranno irragionevolmente negati dal Partner che ne è titolare, fermo restando l'obbligo per il Partner richiedente di vincolare la Terza Parte alle stesse regole stabilite nelle presenti Linee Guida.

2. I Diritti di Accesso sono esenti da qualsiasi costo amministrativo di trasferimento.

3. I Diritti di Accesso sono concessi su base non esclusiva.

4. Tutte le richieste di Diritti di Accesso devono essere presentate per iscritto. La concessione dei Diritti di Accesso può essere subordinata all'accettazione di specifiche condizioni volte a garantire che tali diritti siano utilizzati solo per lo scopo previsto e che siano in essere adeguati obblighi di riservatezza.

5. La richiesta di Diritti di Accesso può essere avanzata fino a 12 mesi dopo la conclusione delle Attività dello Spoke a cui ha preso parte il Partner richiedente ovvero, nel caso di cui all'articolo 14, fino alla cessazione della partecipazione al Progetto del Partner richiedente.

6. Il Partner richiedente deve dimostrare che i Diritti di Accesso sono Necessari per l'Attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke o Necessari per lo Sfruttamento dei Propri Risultati.

7. I Diritti di Accesso ai Risultati Necessari per l'Attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke sono concessi a titolo gratuito. I Diritti di Accesso al Background Necessari per l'Attuazione del Progetto e delle Attività degli Spoke sono concessi a titolo gratuito, salvo diverse condizioni espressamente indicate nel documento specifico. Risultati e Background devono essere utilizzati solo per gli scopi specifici del Progetto e delle Attività dei relativi Spoke, per i quali sono stati concessi i medesimi Diritti di Accesso Necessari.

8. I Diritti di Accesso ai Risultati Necessari per lo Sfruttamento dei Propri Risultati sono concessi a Condizioni Eque e Ragionevoli. A scanso di equivoci, l'accesso al Background di un altro Partner per lo Sfruttamento dei Propri Risultati può essere concesso esclusivamente a discrezione e secondo condizioni da concordare con il Partner titolare di tale Background. In ogni caso, i Partner che intendano vietare o limitare l'accesso al proprio Background per fini di sfruttamento dei Risultati di un altro Partner sono tenuti a dichiararlo e indicarlo preventivamente all'avvio delle Attività dello Spoke nello specifico documento di cui all'articolo 10.

9. I Diritti di Accesso ai Risultati per utilizzare i propri Risultati in Attività non Commerciali di Ricerca sono concessi a titolo gratuito. Tale utilizzo non deve tuttavia pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, né gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4.

10. I Diritti di Accesso ai Risultati per utilizzare i propri Risultati in Attività non Commerciali di Didattica sono concessi a titolo gratuito. Tale utilizzo deve essere autorizzato per iscritto dal Partner titolare, il quale potrà negare tale autorizzazione solo per l'esigenza di non pregiudicare in alcun modo la tutela o la registrazione dei DPI, incluso il mantenimento del segreto industriale e/o gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 4. Il Partner utilizzatore dovrà richiedere l'autorizzazione 30 giorni di calendario prima dell'avvio della suddetta Attività; entro 20 giorni di calendario dal ricevimento di tale richiesta, il titolare deve (i) concedere per iscritto l'autorizzazione ovvero comunicare quali Informazioni Riservate di sua proprietà debbano essere eliminate poiché inaccessibili ai Terzi (in quanto confidenziali e/o per le quali è stato deciso di non depositare DPI allo scopo di mantenere segreto il Risultato); (ii) richiedere al Partner utilizzatore di ritardare la divulgazione di un massimo di 75 giorni lavorativi allo scopo di proteggere dati e/o informazioni ritenuti confidenziali e, in particolare, di preservare l'eventuale protezione delle Informazioni Riservate (attraverso gli strumenti e/o le forme di tutela più idonee a ciascun caso in esame).

Resta inteso che, in assenza di una delle comunicazioni sub (i) o (ii) entro il menzionato termine, l'utilizzo si riterrà autorizzato.

11. Fermo restando quanto previsto nel presente articolo, nel caso in cui un Partner chieda di esercitare Diritti di Accesso a Risultati e Background costituiti da materiali, che per loro natura necessitino il rispetto di particolari norme o cautele ai fini del relativo utilizzo (a titolo non esaustivo materiale di natura chimica, biologica, campioni di tessuti umani, animali e/o vegetali, ecc.), i Partner si danno atto che detti materiali saranno utilizzati in conformità a regolamenti e normative vigenti in materia. A tale riguardo il loro scambio sarà accompagnato da un form di trasferimento appropriato, dove saranno indicate le specifiche del loro trattamento, da redigere a cura del Partner che fornirà il materiale.

#### **ARTICOLO 12 – DIRITTI DI ACCESSO PER LA CONTROLLANTE E/O LE CONTROLLATE**

1. Per ciascuno degli otto sotto-progetti condotti dagli Spoke Leader, ciascun Partner coinvolto nell'Attività di uno Spoke identifica in uno specifico documento, preventivamente all'avvio delle Attività dello Spoke, la Controllante e/o le sue Controllate che potranno beneficiare dei Diritti di Accesso. La gestione, l'aggiornamento e la condivisione di tale documento con i Partner coinvolti è a carico dello Spoke Leader.

2. Alla Controllante e/o alle Controllate di un Partner sono concessi i Diritti di Accesso Necessari per lo Sfruttamento dei Risultati del medesimo Partner, alle medesime condizioni del precedente articolo 11 comma 8. Alla Controllante e/o alle Controllate si applicano i commi da 2 a 6 dell'articolo 11.

3. I Diritti di Accesso Necessari per lo Sfruttamento dei Risultati di un Partner devono essere richiesti dalla Controllante e/o dalle Controllate di quel Partner al Partner che detiene i Risultati e/o il Background in esame e saranno concessi previa sottoscrizione di un apposito contratto di licenza. In alternativa, un Partner può richiedere al Partner che detiene i Risultati e/o il Background che i Diritti di Accesso Necessari per lo Sfruttamento dei Propri Risultati comprendano il diritto di concedere sublicenza alla Controllante e/o alle Controllate. In questo caso, il Partner richiedente e il Partner che detiene i Risultati e/o il Background in esame stipuleranno un apposito contratto di licenza per definire i Diritti di Accesso, che prevederà il diritto di sublicenza in favore della Controllante e/o delle Controllate.

4. I Diritti di Accesso ai Risultati a beneficio della Controllante e/o delle Controllate saranno concessi a Condizioni Eque e Ragionevoli.

5. La Controllante e/o le Controllate che ottengono in cambio i Diritti di Accesso adempiono a tutti gli obblighi di riservatezza accettati dai Partner come se fossero esse stesse Partner.

6. I Diritti di Accesso concessi alla Controllante e/o alle Controllate sono soggetti alla prosecuzione dei Diritti di Accesso del Partner a cui è collegata la Controllante e/o la Controllata e cesseranno automaticamente alla cessazione dei Diritti di Accesso concessi a tale Partner.

7. Con la cessazione dello status di Controllante o di Controllata tutti i Diritti di Accesso concessi a tali soggetti in virtù del suddetto status decadono. Ulteriori accordi e condizioni per l'eventuale accesso a Risultati e Background a beneficio di Controllanti e/o Controllate potranno essere negoziati in accordi separati a discrezione dei Partner che li possiedono.

### **ARTICOLO 13 – RUOLO DELL'HUB**

1. Qualsiasi Risultato generato dai Partner, sia individualmente sia congiuntamente, sarà comunicato per iscritto all'Hub in termini tali da non pregiudicare la riservatezza delle relative informazioni ed entro 21 giorni di calendario dal conseguimento del suddetto Risultato. L'Hub terrà un registro di tutti i Risultati generati nell'ambito delle Attività degli Spoke.

2. L'Hub, ai sensi degli articoli 4 e 5, non divulgherà alcuna Informazione Riservata a Terze Parti senza l'autorizzazione del titolare.

3. In accordo con le previsioni di cui all'articolo 6 comma 4 l'Hub potrà compiere ogni ragionevole sforzo per promuovere la Valorizzazione dei Risultati, a condizioni da definire in eventuali accordi separati tra Hub e titolari dei Risultati.

4. Con riferimento esclusivo ai Risultati congiunti, i Contitolari convengono, ai sensi delle presenti Linee Guida, che l'Hub fornirà sempre un contributo in termini di:

- collegamento e coordinamento dei Partner per l'efficace raggiungimento dei Risultati;
- intermediazione per fini di Valorizzazione dei Risultati (supporto alla negoziazione, alla risoluzione delle controversie ecc.);
- promozione e vetrina centralizzata dei Risultati generati.

A fronte di tale contributo e dell'impegno adottati dall'Hub, i Contitolari ritengono congruo il diritto dell'Hub a ricevere un compenso pari al 5% del corrispettivo complessivo che sarà riconosciuto ai Contitolari in virtù delle condizioni previste nel contratto di trasferimento di tecnologie, sia in caso di valorizzazione diretta ad opera di un Partner che di un Terzo. In particolare, in caso di valorizzazione diretta ad opera di un Partner Contitolare, allo scopo di determinare il contributo a carico di tale Partner a formare il compenso dell'Hub, si potrà simulare l'applicazione delle suddette condizioni anche al Partner in esame.

Il compenso in favore dell'Hub sarà riconosciuto per i primi 7 anni dalla stipula del contratto di trasferimento di tecnologie. Inoltre tale disposizione si applicherà ai contratti stipulati, a loro volta, entro 7 anni dalla conclusione del Progetto e che siano relativi ai Risultati congiunti conseguiti durante il Progetto.

I contratti di trasferimento di tecnologie dovranno contenere l'obbligo di corrispondere il compenso in favore dell'Hub a carico del soggetto che sfrutterà direttamente i Risultati, sia esso un Terzo o un Partner, e previa presentazione di apposito documento contabile da parte dell'Hub. Resta inteso che le condizioni negoziali per la Valorizzazione dei Risultati congiunti dovranno sempre e comunque essere accettate dai Partner Contitolari.

Nessun onere e/o spesa relativi alla tutela e protezione dei DPI graveranno sulla Fondazione.

#### **ARTICOLO 14 – PARTNER CHE LASCIANO LE ATTIVITÀ DELLO SPOKE**

1. I Diritti di Accesso concessi a un Partner Uscente e il diritto di tale Partner di richiedere i Diritti di Accesso cesseranno immediatamente, nel momento in cui tutti gli altri Partner impegnati nelle Attività dello Spoke avranno ricevuto la comunicazione formale, ad opera del Partner Uscente, circa la decisione di cessare la sua partecipazione alle Attività dello Spoke. Qualsiasi Partner che lascia le Attività dello Spoke continuerà a concedere Diritti di Accesso ai sensi delle presenti Linee Guida come se fosse rimasto Partner per l'intera durata delle Attività dello Spoke.

#### **ARTICOLO 15 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN MATERIA DI DIRITTI DI ACCESSO AL SOFTWARE**

1. Per chiarezza, le disposizioni generali sui Diritti di Accesso previste nei precedenti articoli si applicano anche al Software. I Diritti di Accesso dei Partner al Software non includono alcun diritto a ricevere codice sorgente o codice oggetto su una determinata piattaforma hardware, né alcun diritto a ricevere la rispettiva documentazione software in qualsiasi forma o dettaglio particolare, ma solo se nella disponibilità del Partner che concede i Diritti di Accesso e se necessario.

#### **ARTICOLO 16 – PUBBLICAZIONI**

1. Ogni Partner ha il diritto di pubblicare e/o di presentare, in tutto o in parte, i Risultati oggetto del Progetto e delle Attività degli Spoke ai quali partecipa, fatti salvi gli eventuali legittimi interessi degli altri Partner esecutori delle medesime Attività del Progetto ed il diritto morale degli autori.

2. Nello specifico, è obbligo di tale Partner comunicare per iscritto agli altri Partner, che con esso hanno contribuito alla realizzazione della specifica Attività, l'intenzione di procedere alla realizzazione di una pubblicazione scientifica, almeno 30 giorni di calendario prima che questa venga comunicata a Terzi.

3. Ciascun Partner destinatario della suddetta comunicazione avrà facoltà:

- di comunicare per iscritto, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della bozza della pubblicazione e/o della presentazione, quali Informazioni Riservate di proprietà dello stesso Partner destinatario debbano essere rese inaccessibili ai Terzi (in quanto confidenziali e/o per le quali è stato deciso di non depositare DPI allo scopo di mantenere segreto il Risultato); ovvero
- di richiedere per iscritto, entro 20 giorni di calendario dal ricevimento della bozza, che la pubblicazione e/o la presentazione venga differita per un periodo non superiore a 90 giorni di calendario, al fine di consentire la tutela dei DPI, ove il Partner medesimo ne abbia diritto ai sensi delle presenti Linee Guida o della legge.

4. Qualora il destinatario ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Partner richiedente potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all'invio a Terzi della bozza della pubblicazione e/o della presentazione.

5. In ogni caso, ciascun Partner si impegna a dichiarare all'interno delle eventuali pubblicazioni e/o presentazioni che i Risultati sono stati realizzati nell'ambito del Progetto, fermi gli ulteriori obblighi di diffusione dei Risultati ivi previsti.

6. I Partner si impegnano, inoltre, sia per le pubblicazioni scientifiche sia per le comunicazioni istituzionali, a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando che il Progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa NextGenerationEU, riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del Progetto, anche online, sia web che social. In particolare, si obbligano:

- a mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le comunicazioni pertinenti al Progetto l'emblema dell'UE, con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- a garantire che i destinatari finali del finanziamento dell'Unione, nell'ambito del PNRR, riconoscano l'origine e assicurino la visibilità del finanziamento dell'Unione, attraverso l'inserimento di un'apposita dicitura, comprensiva del riferimento alla Missione e Componente di investimento o sotto-investimento, che specifichi il fatto che il Progetto sia finanziato nell'ambito del PNRR;
- ad affiancare l'emblema dell'UE ad altri loghi presenti nella comunicazione, con lo stesso risalto e visibilità; l'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi; oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
- ad utilizzare, per i documenti prodotti nell'ambito del Progetto, il seguente disclaimer: "Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono, tuttavia, solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea; né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi";
- a garantire, altresì, il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione, in linea con quanto previsto dalle indicazioni che saranno fornite dal MUR.

#### **ARTICOLO 17 – USO DEL NOME, DEL MARCHIO, CITAZIONI E COMUNICATI**

Nessun contenuto delle presenti Linee Guida conferisce alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale estranea ai contenuti delle presenti Linee Guida e/o agli Scopi del Progetto, alcun nome, marchio, o altra designazione dei Partner coinvolti o interessati.

#### **ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I Partner si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR") e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati Partner dell'Unione Europea ed in particolare del Garante per la protezione dei dati personali.

2. I Partner riconoscono ed accettano che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività di cui al Progetto e alle presenti Linee Guida, sono trattati dai Partner stessi in qualità di autonomi titolari del trattamento nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati ("GDPR") e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle presenti Linee Guida e per adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui i Partner sono soggetti.

3. In caso di specifiche necessità i Partner concordano di prevedere appropriate disposizioni in materia di protezione dei dati personali in specifici accordi relativi al Progetto o alle Attività degli Spoke.

#### **ARTICOLO 19 – DURATA**

Le presenti Linee Guida avranno validità dalla data di approvazione delle stesse da parte degli organi di governo della Fondazione e rimarranno in vigore per tutta la durata del Progetto, ivi incluse eventuali proroghe, ad eccezione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 che conserveranno la loro efficacia rispettivamente per i termini ivi previsti o previsti per legge e fino a quando resterà in vita l'ultimo Risultato congiunto che sia stato protetto dai contitolari.

#### **ARTICOLO 20 – MISCELLANEA**

1. Ciascun Partner attuerà i propri compiti in conformità con il Progetto e sarà l'unico responsabile di garantire che i suoi atti all'interno del Progetto non violino, secondo le sue migliori conoscenze, i DPI di altri Partner, di eventuali Controllanti, Controllate e/o di Terze Parti.
2. Ciascun Partner è l'unico responsabile di ogni violazione da lui stesso commessa. In caso di pretese nei confronti di altri Partner, di eventuali Controllanti, Controllate e/o di Terze Parti, il Partner trasgressore, in caso di dolo o comprovata colpa, li risarcirà e li manleverà.